

Comune di Moncucco Torinese (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 01/04/2010: "Modifica al vigente Regolamento Edilizio".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare, ai sensi l'art. 3 della L.R. 19/99, le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 18/04/2008, come segue:

L'Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia è interamente sostituito come segue:

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta *da n. 9 (nove)* componenti di cui un Presidente, eletti dalla *Giunta Comunale*.

3. I membri elettivi sono scelti dalla *Giunta Comunale* fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo della *Giunta Comunale* che l'ha eletta: pertanto, al momento *della nomina della nuova Giunta Comunale*, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che *la Giunta Comunale* non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dalla *Giunta Comunale*.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 10, della L.R. n. 19/1999.

Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 4, della L.R. n. 19/1999, alla Giunta Regionale, assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Monica Borello